

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
90/C 242/01	ECU	1
90/C 242/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
90/C 242/03	Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dai dazi all'importazione	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
90/C 242/04	Proposta di direttiva del Consiglio sugli edulcoranti per uso alimentare	4
90/C 242/05	Proposta di decisione del Consiglio che estende alla Repubblica federale ceca e slovacca, alla Bulgaria e alla Romania la garanzia che la Comunità presta alla Banca europea per gli investimenti contro le perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia	15
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
90/C 242/06	Invito a manifestare il proprio interesse per consulenze nel campo del mercato interno e degli affari industriali con particolare riferimento agli appalti pubblici	16
90/C 242/07	Bando di gara per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia	17

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

26 settembre 1990

(90/C 242/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3946	Scudo portoghese	183,062
Marco tedesco	2,05913	Dollaro USA	1,31030
Fiorino olandese	2,32106	Franco svizzero	1,71583
Sterlina inglese	0,703326	Corona svedese	7,56762
Corona danese	7,85981	Corona norvegese	7,97184
Franco francese	6,89347	Dollaro canadese	1,51667
Lira italiana	1540,38	Scellino austriaco	14,4879
Sterlina irlandese	0,767197	Marco finlandese	4,87954
Dracma greca	202,572	Yen giapponese	179,707
Peseta spagnola	128,540	Dollaro australiano	1,57677
		Dollaro neozelandese	2,12022

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(90/C 242/02)

[Stabiliti il 25 settembre 1990 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione (1)
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,251	Patrasso	3,274
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	3,189	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,171	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	nessuna quotazione	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	3,209	Villarrobledo	nessuna quotazione (1)
Perpignan	3,173	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione (1)	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,169	Bari	2,626
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	3,140
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,055
Treviso	2,997	Trapani (Alcamo)	2,312
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	2,997
Prezzo rappresentativo	2,803	Prezzo rappresentativo	2,800
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	nessuna quotazione (1)		
Jumilla	nessuna quotazione		
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione (1)		
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,341		
Barletta	2,568		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,473		
	ECU/hl		
R III		A II	
Rheinpfalz-Rheinhausen (Hügelland)	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	46,986
		Rheinhessen (Hügelland)	46,986
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
		Prezzo rappresentativo	46,986
		A III	
		Mosel-Rheingau	75,212
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
		Prezzo rappresentativo	75,212

(*) Dal 1° settembre 1989, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,14, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dai dazi all'importazione

(90/C 242/03)

[Base giuridica: regolamento (CEE) n. 918/83 (1) e (CEE) n. 2290/83 (2)]

Pratica: XXI/B/3 — 003/90

La Commissione ha accertato che l'importazione del sistema denominato «Hardware EML System», prodotto da vari fabbricanti fra cui Parker Kinetic Design Inc., International Applied Physics Research Inc. e dal dipartimento dell'aviazione militare americana, può avvenire in franchigia dai dazi all'importazione.

Tale sistema, oggetto della domanda del Regno dei Paesi Bassi in data 10 aprile 1990 e di un contratto di prestito concluso a metà 1987, verrà impiegato in ricerche nel settore del lancio elettromagnetico e della generazione d'impulsi di corrente di elevata intensità.

Motivazione:

È considerato soddisfare i requisiti per l'ammissione in franchigia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2290/83.

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sugli edulcoranti per uso alimentare*COM(90) 381 def. — SYN 296**(Presentata dalla Commissione il 18 settembre 1990)**(90/C 242/04)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto el parere del Comitato economico e sociale,

vista la direttiva 85/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle relative condizioni di impiego deve riesistere nella protezione del consumatore;

considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non intende incidere su disposizioni relative a funzioni non connesse alle proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che la Commissione adeguerà le disposizioni comunitarie conformemente alle norme previste dalla presente direttiva;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico ovvero di alimenti senza zucchero e in taluni casi in cui la sostituzione dello zucchero serve a prolungare la durata di conservazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica formante parte della direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.
2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari utilizzati per conferire sapore dolce agli alimenti e denominati nel prosieguo «edulcoranti».
3. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti quali i monosaccaridi, i disaccaridi ed il miele.

Articolo 2

1. Nei prodotti alimentari possono essere usati soltanto gli edulcoranti elencati in allegato.
2. Gli edulcoranti possono essere usati esclusivamente negli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati in prodotti dietetici per l'infanzia e per la crescita, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

4. La quantità massima indicata nell'allegato si riferisce agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni del produttore.

Articolo 3

La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche riguardanti l'impiego di additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

Articolo 4

Se del caso, può essere deciso, con la procedura prevista all'articolo 6, se un determinato alimento appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari menzionate nell'articolo 2, paragrafo 3 ed elencate in allegato.

Articolo 5

Le misure necessarie per adeguare le vigenti disposizioni comunitarie alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate entro il termine di sei mesi dalla presente direttiva sono adottate entro il termine di sei mesi dalla notifica, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari (nel prosieguo denominato «il comitato») viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1992 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1992;
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1993.

Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

N. CEE	Denominazione	Prodotti alimentari	Quantità massima
(1)	(2)	(3)	(4)
E 420	Sorbitolo i) Sorbitolo ii) Sorbitolo di sorbitolo	Tutti i prodotti alimentari escluse le bevande analcoliche a base d'acqua	<i>quantità sufficiente</i>
E 421	Mannitolo		
E 953	Isomalto		
E 965	Maltitolo i) Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo		
E 966	Lattide		
E 967	Xilitolo		
E 950	Acesolfamo K	<p>Bevande analcoliche</p> <p>Bibite aromatizzate a base d'acqua a basso contenuto energetico o senza zucchero 350 mg/l</p> <p>Bibite a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/l</p> <p>Bibite a base di succo di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/l</p> <p>Dessert</p> <p>Dessert a base d'acqua a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di uova a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di cereali a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Dessert a base di materie grasse a basso contenuto calorico o senza zucchero 350 mg/kg</p> <p>Cereali per la prima colazione 350 mg/kg</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)
E 950 (segue)	Acesolfamo K	Gelati	
		Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero	800 mg/kg
		Frutta	
		Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero	350 mg/kg
		Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico	1 000 mg/kg
		Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico	350 mg/kg
		Conserven agrodolci di frutta	200 mg/kg
		Dolciumi	
		Dolciumi senza zucchero	500 mg/kg
		Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero	500 mg/kg
		Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero	1 000 mg/kg
		Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e nocciole e a base di materie grasse	1 000 mg/kg
		Gomma da masticare senza zucchero	2 000 mg/kg
		Prodotti di panetteria	
		Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico	1 000 mg/kg
		Pesce, crostacei, molluschi	
		Conserven agrodolci e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg
		Verdura	
		Conserven agrodolci di verdura	200 mg/kg
		Bevande alcoliche	
		Sidro e perry	350 mg/l
		Seguenti tipi di birra:	
		— gueuze	
		— kriek-lambic	
		— birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	
		— oud bruin	
		— obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	350 mg/l

(1)	(2)	(3)	(4)
E 951 (segue)	Aspartame	Gelati	
		Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero	800 mg/kg
		Frutta	
		Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero	1 000 mg/kg
		Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico	1 000 mg/kg
		Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico	1 000 mg/kg
		Conserve agrodolci di frutta	300 mg/kg
		Dolciumi	
		Dolciumi senza zucchero	2 000 mg/kg
		Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero	2 000 mg/kg
		Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero	2 000 mg/kg
		Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e nocciole e a base di materie grasse	1 000 mg/kg
		Gomma da masticare senza zucchero	5 500 mg/kg
		Prodotti di panetteria	
		Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico	1 700 mg/kg
		Pesce, crostacei, molluschi	
		Conserve agrodolci e marinate di pesce, crostacei e molluschi	300 mg/kg
		Verdura	
		Conserve agrodolci di verdura	300 mg/kg
		Bevande alcoliche	
		Sidro e perry	600 mg/l
		Seguenti tipi di birra:	
		— gueuze	
— krick-lambic			
— birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)			
— oud bruin			
— obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	600 mg/l		

(1)	(2)	(3)	(4)
E 951 (segue)	Aspartame	<p>Diversi</p> <p>Salse emulsionate</p> <p>Salse non emulsionate</p> <p>Senape</p> <p>Insalate preparate con salse emulsionate</p> <p>Prodotti dietetici</p> <p>Preparati dietetici che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche un solo pasto</p> <p>Preparati completi e supplementi nutritivi da usare sotto controllo medico</p> <p>Supplementi dietetici liquidi</p> <p>Supplementi dietetici solidi</p>	<p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>300 mg/kg</p> <p>800 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>600 mg/kg</p> <p>2 000 mg/kg</p>
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	<p>Bevande analcoliche</p> <p>Bibite aromatizzate a base d'acqua a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di succo di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert</p> <p>Dessert a base d'acqua a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di uova a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di cereali a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di materie grasse a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Cereali per la prima colazione</p> <p>Gelati</p> <p>Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero</p>	<p>400 mg/l⁽¹⁾</p> <p>400 mg/l⁽¹⁾</p> <p>400 mg/l⁽¹⁾</p> <p>250 mg/kg⁽¹⁾</p> <p>400 mg/kg⁽¹⁾</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
E 952 (segue)	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	<p>Frutta</p> <p>Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico</p> <p>Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico</p> <p>Dolciumi</p> <p>Dolciumi senza zucchero</p> <p>Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e nocciole e a base di materie grasse</p> <p>Gomma da masticare senza zucchero</p> <p>Prodotti di panetteria</p> <p>Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico</p> <p>Bevande alcoliche</p> <p>Sidro e perry</p> <p>Prodotti dietetici</p> <p>Preparati dietetici che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche un solo pasto</p> <p>Preparati completi e supplementi nutritivi da usare sotto controllo medico</p> <p>Supplementi dietetici liquidi</p> <p>Supplementi dietetici solidi</p>	<p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>250 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p> <p>3 000 mg/kg (*)</p> <p>1 700 mg/kg (*)</p> <p>350 mg/l (*)</p> <p>400 mg/kg (*)</p> <p>400 mg/kg (*)</p> <p>400 mg/kg (*)</p> <p>1 000 mg/kg (*)</p>
E 954	Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca	<p>Bevande analcoliche</p> <p>Bibite aromatizzate a base d'acqua a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Bibite a base di succo di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert</p> <p>Dessert a base d'acqua a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di latticini a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di frutta a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Dessert a base di uova a basso contenuto calorico o senza zucchero</p>	<p>80 mg/l (?)</p> <p>80 mg/l (?)</p> <p>80 mg/l (?)</p> <p>100 mg/kg (?)</p> <p>100 mg/kg (?)</p> <p>100 mg/kg (?)</p> <p>100 mg/kg (?)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
E 954 (segue)	Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca	Dessert a base di cereali a basso contenuto calorico o senza zucchero	100 mg/kg (*)
		Dessert a base di materie grasse a basso contenuto calorico o senza zucchero	100 mg/kg (*)
		Cereali per la prima colazione	100 mg/kg (*)
		Gelati	
		Gelati a basso contenuto calorico o senza zucchero	100 mg/kg (*)
		Frutta	
		Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero	200 mg/kg (*)
		Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico	200 mg/kg (*)
		Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico	100 mg/kg (*)
		Conserven agrodolci di frutta	160 mg/kg (*)
		Dolciumi	
		Dolciumi senza zucchero	500 mg/kg (*)
		Dolciumi a base di noccioline o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero	500 mg/kg (*)
		Dolciumi a base di amido a basso contenuto calorico o senza zucchero	300 mg/kg (*)
		Essoblaten	800 mg/kg (*)
		Pasta da spalmare a base di cocco, di latticini, di noci e noccioline e a base di materie grasse	200 mg/kg (*)
		Gomma da masticare senza zucchero	1 200 mg/kg (*)
		Prodotti di panetteria	
		Prodotti speciali di panetteria a scopo dietetico	170 mg/kg (*)
		Pesce, crostacei, molluschi	
		Conserven agrodolci e marinate di pesce, crostacei e molluschi	160 mg/kg (*)
		Verdura	
		Conserven agrodolci di verdura	160 mg/kg (*)
		Bevande alcoliche	
		Sidro e perry	80 mg/l (*)
		Seguenti tipi di birra:	
		— gueuze	
		— krielk-lambic	
		— birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	
		— oud bruin	
		— obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %)	80 mg/l (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
E 959 (segue)	Neoesperidina DC	<p>Frutta</p> <p>Frutta in scatola o in barattolo a basso contenuto calorico o senza zucchero</p> <p>Marmellate, gelatine, confetture a basso contenuto calorico</p> <p>Preparati a base di frutta a basso contenuto calorico</p> <p>Dolciumi</p> <p>Dolciumi senza zucchero</p> <p>Dolciumi a base di nocciole o di cocco a basso contenuto energetico o senza zucchero</p> <p>Gomma da masticare senza zucchero</p> <p>Bevande alcoliche</p> <p>Sidro e perry</p> <p>Seguenti tipi di birra:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gueuze — krielk-lambic — birra da tavola (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %) — oud bruin — obergäriges Einfachbier (contenuto di mosto di malto non superiore al 6 %) 	<p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>20 mg/l</p> <p>10 mg/l</p>

(¹) in acido libero.

(²) in imide libera.

Nota: Senza zucchero: senza alcuna aggiunta di mono- o di disaccaridi.

Proposta di decisione del Consiglio che estende alla Repubblica federale ceca e slovacca, alla Bulgaria e alla Romania la garanzia che la Comunità presta alla Banca europea per gli investimenti contro le perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia

COM(90) 384 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 agosto 1990)

(90/C 242/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio europeo del 28 aprile 1990 ha espresso il suo accordo affinché le operazioni condotte nell'ambito del Gruppo dei 24 vengano estese ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che, nella riunione del 4 luglio 1990, i ministri del Gruppo dei 24 hanno accolto favorevolmente il piano d'azione della Commissione, che prevede fra l'altro l'erogazione di prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti;

considerando che è opportuno che le disposizioni previste dalla decisione 90/62/CEE ⁽¹⁾ per il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti di progetti in Polonia ed Ungheria vengano estese in modo da includervi progetti, particolarmente nel campo delle in-

frastrutture, da eseguire nella Repubblica federale ceca e slovacca, in Bulgaria e Romania;

considerando che il Consiglio ha rivolto alla Banca, che lo ha accolto, l'invito ad erogare prestiti per progetti d'investimento nella Repubblica federale ceca e slovacca e in Bulgaria con le garanzie di cui alla presente decisione;

considerando che il Consiglio inviterà la Banca ad erogare prestiti in Romania non appena le condizioni politiche ed economiche del paese lo permettano,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 90/62/CEE è modificata come segue:

- tutti i riferimenti fatti a «Ungheria e Polonia» sono da intendersi fatti a «Ungheria, Polonia, Repubblica federale ceca e slovacca, Bulgaria e Romania»;
- tutti i riferimenti fatti a «i due paesi» sono da intendersi fatti a «i cinque paesi».

(¹) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a manifestare il proprio interesse per consulenze nel campo del mercato interno e degli affari industriali con particolare riferimento agli appalti pubblici

(90/C 242/06)

La Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Mercato interno ed affari industriali», intende stipulare contratti per servizi, consulenze o studi in relazione al suo programma volto ad aprire il mercato interno degli appalti pubblici.

Le attività da svolgere riguardano gli appalti pubblici, ed in particolare i seguenti argomenti d'indole generale:

1. Analisi comparativa delle normative nazionali riguardanti l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico e valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione di una normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prestazione di servizi in consultivo.
2. Analisi degli aspetti economici e politici degli appalti pubblici connessi alla sicurezza dello Stato.
3. Valutazione delle ripercussioni economiche ed industriali di un'apertura degli appalti pubblici in particolari regioni e settori.
4. Sviluppi statistici nel campo degli appalti pubblici. In questo ambito rientrano anche le tecniche statistiche volte a produrre un flusso di statistiche e quelle per costituire e gestire una base dati.
5. Valutazione delle possibilità di sviluppare il subappalto in quanto mezzo per aiutare le regioni meno favorite a partecipare in modo più pieno agli appalti pubblici.
6. Più ampio accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici:
 - a) livello di partecipazione delle PMI in relazione al valore dei contratti aggiudicati;
 - b) sviluppo ed efficienza dei sistemi d'informazione volti a migliorare l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici;
 - c) problemi d'indole generale incontrati dalle PMI nella presentazione d'offerte relative a contratti relativamente ai seguenti aspetti:

- i) condizioni attinenti alle qualifiche,
- ii) garanzie finanziarie,
- iii) procedure amministrative,
- iv) aspetti giuridici e pratici, possibilità d'azione;

- d) problemi incontrati dalle PMI all'atto di presentare offerte per contratti relativi ad importi di notevole entità; possibile funzione, tra l'altro ai fini dell'armonizzazione delle normative, di:
 - diverse forme d'associazione e cooperazione;
 - divisione del contratto in lotti;
 - subappalto;
- e) provvedimenti appropriati a livello regionale.

La Commissione invita qualsiasi persona fisica o giuridica, la quale disponga di capacità e d'esperienza adeguate e possa essere interessata a presentare offerte per contratti in uno o più dei campi summenzionati, a manifestare il proprio interesse conformandosi alla procedura descritta nel seguito. Sarà invitato a presentare offerte soltanto chi abbia manifestato interesse secondo le modalità prescritte e superato la selezione preliminare.

Le manifestazioni d'interesse vanno inoltrate, di preferenza per raccomandata, all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
 DG III — Appalti pubblici (III/B/3)
 All'attenzione del sig. W. Stracke
 Rue de la Loi 200
 B-1049 Bruxelles

Il termine ultimo per l'inoltro scade 40 giorni dopo la pubblicazione del presente invito.

Faranno fede della data d'inoltro il timbro postale o la ricevuta datata e firmata dal funzionario del dipartimento suddetto nelle cui mani è stato consegnato il plico.

La manifestazione d'interesse va collocata in due buste chiuse. La busta interna, indirizzata al dipartimento sopra menzionato, deve recare la dicitura seguente:

«Invito a manifestare interesse: DG III/90/C.../16
Risposta da (nome del proponente)
Apertura riservata al comitato ad hoc»

Non sarà accettato l'impiego di buste autocollanti che possono venir aperte e richiuse senza lasciar tracce.

La lettera deve essere corredata della documentazione seguente:

1. Dati relativi al proponente: nome, status giuridico, indirizzo, numero di telefono, telex e telefax, nome della persona cui rivolgersi.
2. Una descrizione del proponente e delle sue attività da cui risultino la competenza specifica nel settore prescelto ed il tipo di servizi che esso è in grado di offrire.
3. Un documento che attesti lo status giuridico del proponente.
4. Qualora il proponente sia una persona giuridica, un documento che fornisca i nomi delle persone che fanno parte degli organi direttivi.
5. Un documento che illustri le possibilità finanziarie del proponente (capitale sociale, fatturato).
6. Un tariffario indicativo, che riporti all'occorrenza i livelli massimi e minimi delle tariffe, in termini di uomo/mese al lordo di ogni spesa (ad eccezione di quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenuta al di fuori della località principale in cui verrà prestata l'opera. Le tariffe devono essere espresse in ecu.

Le tariffe citate devono essere al netto di ogni tassa ed imposta (la Commissione delle Comunità europee è esente da tali oneri a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee).

7. Informazioni sulle risorse del proponente dalle quali risulti che esso è in grado di assegnare all'esecuzione di un compito ad esso affidato il personale qualificato e le infrastrutture che risultino necessari.
8. Informazioni in merito alle lingue di lavoro del proponente ed a quelle nelle quali è in grado di presentare le sue relazioni.
9. Informazioni sulle risorse informatiche del proponente, inclusa la sua capacità di fornire relazioni o dati su diskette.
10. Riferimenti a precedenti lavori ed esperienze, con le relative date.
11. Qualora il proponente sia una persona fisica, un curriculum vitae che fornisca una descrizione particolareggiata delle sue attività da cui risulti la portata e la durata della sua esperienza.

Ai proponenti che, avendo presentato la suddetta documentazione, siano selezionati a titolo preliminare per essere inseriti su un elenco di contraenti potenziali non verrà richiesto di fornire ancora una volta le suddette informazioni all'atto di rispondere a specifici bandi di gara successivi alla loro manifestazione d'interesse.

Non verranno prese in considerazione presentazioni vaghe od incomplete.

Gli interessati verranno informati dell'esito della loro presentazione.

In un secondo momento le persone fisiche o giuridiche incluse nell'elenco verranno invitate a presentare offerte per studi specifici senza dover fornire un duplicato del materiale già presentato.

L'elenco dei contraenti potenziali avrà una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente invito. Sarà possibile una proroga successiva ad un nuovo invito a manifestare interesse. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatto per iscritto con il sig. W. Stracke, III/B/3, direzione generale «Mercato interno ed affari industriali», all'indirizzo già fornito.

Bando di gara per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco in foglia

(90/C 242/07)

L'organismo d'intervento greco (YDAGEP, divisione del mercato interno, Acharnon 241, Atene, tel. 862 28 42) ha indetto gara pubblica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 327/71 ⁽¹⁾, per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di 1 554 409 kg di tabacco in foglia, varietà Katerini, Mavra, Ellassona, Kaba Koulak classic e Tsebelia del raccolto 1989 da essa detenuto.

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

EUROPA SOCIALE — NUMERO SPECIALE

La dimensione sociale del mercato interno

Consapevole che la presa in considerazione della dimensione sociale del mercato interno, particolarmente nella prospettiva del suo completamento nel 1992 ne condiziona il successo, la Commissione aveva incaricato un gruppo interservizi di condurre un'indagine esplorativa.

Le riflessioni cui si sono dedicati questi funzionari hanno consentito la realizzazione di un rapporto che, senza rispecchiare necessariamente l'opinione della Commissione, si qualifica come un elemento importante del dibattito sugli aspetti sociali del mercato interno che la Commissione intende aprire con l'insieme degli attori sociali e politici, dato che la presa in considerazione della dimensione sociale del mercato interno incombe a tutti.

Questo rapporto è l'oggetto di questo numero speciale di *Europa sociale*.

115 pagine.

Publicato in: DE, EN, FR, IT.

N. di catalogo: CB-PP-88-005-IT-C ISBN: 92-825-8273-6

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,20 — Lit 6 500 — FB 190



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LES SERVICES D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE POUR LES
JEUNES DE 14 À 25 ANS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Europe sociale — Supplément 4/87

Voici le dernier d'une série de rapports commandés par la Commission des Communautés européennes afin d'examiner l'état des services d'orientation scolaire et professionnelle dans la Communauté européenne et formuler des recommandations sur le meilleur soutien à apporter par la Commission au développement futur de ces services. Ce rapport diffère des précédents en ce qu'il se concentre surtout sur le groupe d'âge 14-25 ans et s'attache à deux questions spécifiques: l'évolution du rôle des services d'orientation professionnelle et les liens entre les différents services.

154 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-004-FR-C ISBN: 92-825-8009-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF

PASSAGE DES JEUNES DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 5/87

Comblent le fossé entre l'éducation et le monde extérieur, en particulier le monde du travail, était l'un des principaux objectifs de presque tous les trente projets pilotes qui ont pris part de 1983 à 1987 au second programme d'action de la Communauté européenne sur la transition des jeunes de l'école à la vie active.

Cette préoccupation reflète la pression politique quotidienne présente dans chaque pays de la Communauté pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation afin de réduire le nombre de jeunes commençant leur vie adulte sans qualification professionnelle reconnue et, par là même, pour augmenter l'efficacité et la compétitivité économiques et pour suivre le rythme des changements économiques et techniques.

Ce supplément spécial présente deux analyses des réponses apportées par les projets pilotes à ces défis et de leurs approches pour combler le fossé entre école et monde du travail.

120 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-005-FR-C ISBN: 92-825-8053-9

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

